

Studio Legale del Giudice & Montuori
Corso del Popolo n. 34
31100 TREVISO
TEL. 0422/56312 - FAX. 0422/549252

PER LE COMUNICAZIONI TELEMATICHE
FAX. 0422/549252
rizzardodelgiudice@pec.ordineavvocatitreviso.it
morena.astore@ordineavvocatibelluno.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE LAZIO

ATTO DI COSTITUZIONE

E CONTESTUALE RICORSO

A SEGUITO DI ISTANZA DI TRASPOSIZIONE DEL RICORSO STRAORDINARIO IN

SEDE GIURISDIZIONALE

(Art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 e art. 48 del D. Lgs. N. 104/2010)

Proposto da:

TIMED S.R.L., (C.F. 04560790265), con sede in Preganziol, Via Baratta Nuova n. 23, in persona dell'Amministratore Unico **DOTT. THOMAS MAGUOLO** (C.F. MGLTMS79E09L736D), nato a Venezia (VE) in data 09 maggio 1979 e residente a Preganziol (TV), Via Baratta Nuova n. 23, rappresentata e difesa dall'Avv. Rizzardo del Giudice di Treviso (C.F. DLGRZR55T08L407W) e dall'Avv. Morena Astore del Foro di Belluno (C.F. STRMRN70T54A757A), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Rizzardo del Giudice in (31100) Treviso (TV), Corso del Popolo n. 34, giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegato alla medesima busta di notifica, precisando i sottoscritti difensori l'indicazione dei riferimenti fax al n. 0422/549252 e posta elettronica certificata agli indirizzi:

rizzardodelgiudice@pec.ordineavvocatitreviso.it;

morena.astore@ordineavvocatibellunopec.it

per le comunicazioni e notificazioni inerenti il procedimento;

CONTRO

- il **MINISTERO DELLA SALUTE**, in persona del Ministro in carica, legale rappresentante pro tempore;
- il **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro

in carica, legale rappresentante pro tempore;

- la **CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO** e la **CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**, entrambe in persona del legale rappresentante pro tempore;

- la **PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**, in persona del legale rappresentante pro tempore;

nonché nei confronti dei

CONTROINTERESSATI

AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede in (39100) Bolzano (BZ), Via Thomas Alva Edison n. 10/D;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE

- del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei 2 dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022;

- del Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022;

- dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il

Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018;

- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante "Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78";

- della Comunicazione di avvio del procedimento relativa all'adozione del decreto con il quale vengono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 pubblicata sul sito istituzionale provinciale in data 14 novembre 2022;

- della Determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2022-A-001321 del 30.11.2022;

- del Decreto del Direttore del Dipartimento Ufficio Governo Sanitario della Provincia autonoma di Bolzano n. 24408/2022 del 12.12.2022 e comunicato con pec di data 19.12.2022 per l'importo richiesto di Euro 16.490,00;

- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi incluse - ove occorrer possa - l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022.

Tutto quanto precede in relazione al settore dei dispositivi medici d'ora innanzi

“Pay Back”.

PREMESSO CHE

1) La società ricorrente ha notificato in data 13.01.2023 a mezzo posta elettronica certificata ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso i provvedimenti in epigrafe, ricorso che si deposita come Allegato A (**All. A: Ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato**);

2) Detto ricorso straordinario è stato depositato in data 17.01.2023 presso le Amministrazioni competenti con i documenti menzionati e la prova delle notificazioni ai controinteressati (**All. B: Deposito documenti e notifica controinteressati presso il Ministero competente**);

3) il Ministero della Salute (C.F. 80242250589) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (C.F. 80415740580) in persona dei rispettivi Ministri p.t., la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (C.F. 80188230587), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi *ex lege* dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) hanno notificato in data 06.02.2023 atto di opposizione ex art. 10, D.P.R. n. 1199/1971 con il quale è stata richiesta la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale, riservando a tale sede la formulazione di domande e conclusioni (**All. C: Atto di opposizione ex art. 10, D.P.R. n. 1199/1971 notificato**);

4) la società ricorrente intende coltivare l’impugnazione nella presente sede e, per l’effetto, ai sensi dell’art. art. 10, D.P.R. n. 1199/1971 a riproporre all’Intestato Tribunale amministrativo per la Regione Lazio sia i motivi di censura avverso i provvedimenti impugnati sia l’istanza cautelare esposti nel ricorso straordinario che viene di seguito integralmente trascritto, a valere

quale impugnazione in sede giurisdizionale:

“A SUA ECCELLENZA IL CAPO DELLO STATO

RICORSO STRAORDINARIO

Proposto (tramite notifica agli Enti emananti i provvedimenti impugnati: Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché Provincia Autonoma di Bolzano con richiesta di trasmissione all’Organo Statale investito dell’istruttoria) da:

TIMED S.R.L., (C.F. 04560790265), con sede in Preganziol, Via Baratta Nuova n. 23, in persona dell’Amministratore Unico **DOTT. THOMAS MAGUOLO** (C.F. MGLTMS79E09L736D), nato a Venezia (VE) in data 09 maggio 1979 e residente a Preganziol (TV), Via Baratta Nuova n. 23, rappresentata e difesa dall’Avv. Rizzardo del Giudice di Treviso (C.F. DLGRZR55T08L407W) e dall’Avv. Morena Astore del Foro di Belluno (C.F. STRMRN70T54A757A), con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Rizzardo del Giudice in (31100) Treviso (TV), Corso del Popolo n. 34, giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegato alla medesima busta di notifica, precisando i sottoscritti difensori l’indicazione dei riferimenti fax al n. 0422/549252 e posta elettronica certificata agli indirizzi:

rizzardodelgiudice@pec.ordineavvocatitreviso.it;

morena.astore@ordineavvocatibellunopec.it

per le comunicazioni e notificazioni inerenti il procedimento;

CONTRO

- il **MINISTERO DELLA SALUTE**, in persona del Ministro in carica, legale rappresentante pro tempore;
- il **MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro in carica, legale rappresentante pro tempore;

- la **CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO** e la **CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**, entrambe in persona del legale rappresentante pro tempore;

- la **PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**, in persona del legale rappresentante pro tempore;

nonché nei confronti dei

CONTROINTERESSATI

AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede in (39100) Bolzano (BZ), Via Thomas Alva Edison n. 10/D;

PER L'ANNULLAMENTO

- del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei 2 dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022 (**doc. 1**);

- del Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022 (**doc. 2**);

- dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19

giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 (**doc. 3**);

- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante "Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78" (**doc. 4**);

- della Comunicazione di avvio del procedimento relativa all'adozione del decreto con il quale vengono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 pubblicata sul sito istituzionale provinciale in data 14 novembre 2022;

- della Determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2022-A-001321 del 30.11.2022;

- del Decreto del Direttore del Dipartimento Ufficio Governo Sanitario della Provincia autonoma di Bolzano n. 24408/2022 del 12.12.2022 (**doc. 5**) e comunicato con pec di data 19.12.2022 per l'importo richiesto di Euro 16.490,00 (**doc. 6**);

- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi incluse - ove occorrer possa - l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022.

Tutto quanto precede in relazione al settore dei dispositivi medici d'ora innanzi

“Pay Back”.

FATTO

Timed s.r.l. è una società costituita nell'anno 2012 in Provincia di Treviso e che da allora si occupa, con progressiva espansione del proprio mercato, del commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti medicali e della fornitura di servizi di consulenza in tale ambito. Negli anni compresi tra il 2015 e il 2018 Timed s.r.l. ha fornito esclusivamente dispositivi medici per la terapia del dolore a numerose aziende sanitarie collocate in diverse Regioni d'Italia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

Trattasi di materiale monouso (diverse tipologie di aghi ed elettrodi per elettrostimolazione nonché cannule per infusione transnasale di anestetico) impiegato sia singolarmente che con l'ausilio di generatori elettromedicali.

La fornitura del dispositivo medico da parte di Timed s.r.l. avviene abitualmente attraverso una commissione diretta effettuata dalle singole Aziende Sanitarie, commissione che può essere preceduta, a seconda dei casi, da una gara tra più concorrenti o dalla richiesta di un'offerta a Timed s.r.l.

Sulla base del prezzo così determinato “a monte” (su base di gara o di offerta diretta), le Aziende Sanitarie effettuano i singoli ordini di materiale, secondo le necessità del momento.

Accade che il prezzo rimanga immutato anche per più annualità successive e che le Aziende Sanitarie chiedano, di quando in quando, una revisione del prezzo applicato.

Si specifica che unitamente alla vendita del dispositivo medico, Timed s.r.l. fornisce assistenza, attraverso collaboratori specializzati, ai servizi di terapia del dolore destinatari dei dispositivi medici ceduti.

La ricorrente viene costantemente aggiornata e informata sulla programmazione delle sedute terapeutica al fine di assicurare la partecipazione del proprio personale.

Infatti nelle applicazioni con aghi/elettrodi elettro-stimolanti i tecnici di Timed s.r.l. consegnano il generatore (in comodato d'uso gratuito) agli operatori medici e assistono alla seduta in sala operatoria programmando per ogni paziente l'intensità di stimolazione ed i parametri elettrici di stimolazione (sotto rigido controllo e secondo istruzioni del dirigente medico); in altri casi i tecnici di Timed s.r.l. hanno il compito di controllare che il dirigente medico inserisca il dispositivo medico secondo le istruzioni d'uso del prodotto.

La fornitura di Timed è pertanto composta sia dal dispositivo medico sia dall'assistenza professionale attraverso collaboratori esterni.

Che la fornitura comprenda altresì servizi di assistenza e consulenza, e quindi non solo dispositivi medici, è reso palese dai disciplinari di gara della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per gli anni 2014-2017 e 2017-2021 (**doc. 7-8: ID13PRE017** Norme di partecipazione alla gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per l'affidamento della fornitura di prodotti per la terapia del dolore) che pur non essendo riferibili in modo alcuno all'Amministrazione della Provincia Autonoma di Bolzano, ben descrivono il prodotto / servizio reso da Timed s.r.l. anche alla Provincia di Bolzano essendo esattamente il medesimo di seguito descritto.

Nei capitolati di gara della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si chiede ai partecipanti alla gara “una relazione sul servizio di assistenza tecnica e scientifica – presenza in sala operatoria, con presentazione del curriculum della persona che presterà assistenza in sala operatoria e dello specialist di prodotto. Le ditte devono inoltre dichiarare espressamente la disponibilità del personale tecnico dedicato sulla base della programmazione della seduta operatoria (e non viceversa)” (pagina 34-35 doc. 7). A pagina 38 del medesimo disciplinare di gara, tra i documenti richiesti a pena di inammissibilità, vi sono la “Relazione sul servizio di assistenza tecnica e

scientifica – presenza in sala operatoria. Presentare il curriculum della persona che presterà assistenza in sala operatoria e dello specialist di prodotto; le ditte devono dichiarare espressamente la disponibilità del personale tecnico dedicato sulla base della programmazione della seduta operatoria (e non viceversa)” e la “Dichiarazione attestante la disponibilità ad effettuare un addestramento / formazione / aggiornamento del personale sanitario, su eventuale specifica richiesta del servizio utilizzatore”.

Anche nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano Timed s.r.l. ha reso, unitamente alla fornitura dei dispositivi medici, i servizi di consulenza e assistenza descritti e che, nell’ambito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, costituiscono elemento valutato per l’attribuzione dei punteggi (vedasi pagina 39 del disciplinare di gara (doc. 7) ove è prevista l’attribuzione di 5 punti per il “Servizio di assistenza tecnica e scientifica” sulla base della valutazione del “piano di assistenza tecnica e scientifica proposto, con particolare riferimento al curriculum della persona che presterà assistenza in sala operatoria e dello specialist”).

Si vede altresì nell’offerta presentata dalla società Timed s.r.l. di data 24.01.2014 che i costi della manodopera incidono per il 20% del prezzo offerto e del 2% per la formazione del personale, rendendo palese la natura eterogenea del servizio offerto (doc. 9) e ciò anche con riferimento alle forniture effettuate a favore della Provincia Autonoma di Bolzano.

Le forniture a favore della Provincia Autonoma di Bolzano sono avvenute negli anni 2016-2018 e, sulla base dei fatturati generati da detti rapporti commerciali, la Provincia Autonoma di Bolzano ha richiesto a Timed s.r.l. la restituzione dei seguenti importi: Euro 3.014,30 per l’anno 2016, Eur 9.669,55 per l’anno 2017, Euro 2018 per l’anno 2018 e ciò per complessivi Euro

16.489,99.

Nell'ambito del contesto legislativo che meglio si andrà di seguito a delineare, e comunque in attuazione dell'art. 9 ter del D. L. 178/2015 e dell'art. 18 del D.L. 115/2022 e in esecuzione dei decreti ministeriali del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Finanze di data 6 luglio 2022 e del Ministero della Salute di data 6 ottobre 2022, Timed s.r.l. riceveva infatti, con posta elettronica certificata di data 19 dicembre 2022, notifica del Decreto del Direttore del Dipartimento Ufficio Governo Sanitario della Provincia autonoma di Bolzano n. 24408/2022 del 12.12.2022 con il quale si approvavano le tabelle, di cui all'Allegato A di detto decreto, che quantificano gli importi per il ripiano (pay-back) per gli esercizi 2015-2018 da porsi a carico di ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici.

Detto decreto (i) quantifica in Euro 16.489,00 l'importo dovuto da Timed s.r.l. secondo le annualità sopra descritte (ii) dispone che "le aziende fornitrici di dispositivi medici sono tenute al versamento integrale degli importi di riparto alla Provincia Autonoma di Bolzano, come quantificati e ripartiti nell'Allegato A, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale provinciale, secondo quanto disposto dal comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto -legge 19 giugno 2015 n. 78" (iii) gli importi dovuti dalle aziende fornitrici di dispositivi medici dovranno essere versati mediante le piattaforme pagoPA (iv) dispone che, nel caso in cui le aziende fornitrici non adempiano, i debiti per acquisti di dispositivi medici dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige siano compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare.

Tutti i provvedimenti adottati sono illegittimi e meritevoli di annullamento per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

PRIMO MOTIVO

Violazione di Legge: indotta da illegittimità costituzionale delle norme “presupposte” - art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in Legge 06 agosto 2015 n. 125; art. 18 comma 1 D.L. 09 agosto 2022 n. 115 convertito in Legge 21 settembre 2022 n. 142 – eccezione di costituzionalità sollevata in relazione al disposto di cui agli artt. 3 – 23 – 53 della Costituzione nonché in riferimento alle norme (di valenza “sovraordinata” rispetto a quelle censurate per incostituzionalità) di cui alla Legge n. 212 del 27 luglio 2000, segnatamente in riferimento agli artt. 1 e 4 della Legge medesima.

La presente censura deve prendere le mosse da una ricognizione dei contenuti precettivi delle “norme” sul cui presupposto sono stati emanati i provvedimenti – sia di imputazione statale (Decreti Ministeriali impugnati, come in epigrafe indicati) sia di emanazione regionale, ivi compresa la richiesta di pagamento della somma di Euro 16.489,99 - indagando specificatamente in ordine alla “causale giuridica” della pretesa qui contesta.

Non è revocabile indubbio - ed in tal senso già appaiono univoche le interpretazioni dottrinali prospettate – che il meccanismo “compensativo”, con onere a carico delle imprese private, del “disavanzo” riferito alla spesa sanitaria come declinato dal combinato disposto degli artt. 9 ter D.L. n. 78/2015 e 18 del D.L. n. 115/2022 vada ricondotto al concetto di “prestazione patrimoniale imposta”, peraltro a matrice non causale.

Giova in tal senso richiamare, quale fondamentale norma di riferimento, il comma 9 dell’art. 9 ter D.L. n. 78/2015 il quale, dopo il riferimento alle

modalità ricognitive del “superamento” del tetto di spesa a livello nazionale e regionale nel settore sanitario, testualmente dispone che:

“...l’eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8 ... è posto a carico delle Aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40% nell’anno 2015, al 45 % nell’anno 2016 ed al 50% a decorrere dall’anno 2017”.

Prosegue quindi la norma precisando, sempre nell’ottica di un concetto “impositivo”, che *“... ciascuna Azienda **concorre alle predette quote di ripiano** in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa ...”.*

Non paiono quindi necessarie ulteriori indagini ermeneutiche per concludere, in allineamento all’opinione oggi dominante, che le somme oggetto di pretesa “restitutoria” – poste a carico delle Imprese “fornitrici” dei dispositivi medici – devono essere ad ogni effetto ricondotte ad un “prelievo tributario”, peraltro innominato.

Nessun ostacolo in tal senso si rinviene, nella configurazione della norma costituzionale, essendo pacifico che la “prestazione patrimoniale” declinata nell’art. 23 della Costituzione, e cui è correlato il disposto dell’art. 53 della medesima, non richiede una specificazione categoriale, potendosi configurare anche in termini di prestazione imposta a contenuto generico.

Del resto, confermando l’opzione interpretativa di cui dianzi, giova osservare che il meccanismo indotto dalle norme di cui in rubrica costituisce un “prelievo forzoso” certamente privo – in termini di causalità – di qualsivoglia collegamento ad un rapporto “sinallagmatico” o negoziale: essendo pacifico e mai revocato in dubbio che il preteso obbligo restitutorio in capo alle aziende fornitrici non è in alcun modo correlato ne ad una previsione negoziale ne ad

un profilo di eventuale “inadempimento” agli obblighi assunti in sede di gara e/o di trattativa privata con la Stazione Appaltante.

Ciò premesso è altresì d’obbligo rammentare che da oltre 20 anni è stato adottato, con finalità di attuazione dei principi costituzionali declinati in materia tributaria, il c.d. “*Statuto del Contribuente*” di cui alla Legge n. 212/2000.

L’impianto normativo di cui sopra esordisce (in art. 1, comma 1) enunciando il principio secondo cui “... *le disposizioni della presente Legge, in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali*”.

Tale “*incipit*” ha indotto Giurisprudenza e Dottrina a collocare le norme della Legge n. 212/2000 in una posizione sovraordinata rispetto alle leggi ordinarie: e ciò in quanto esse costituiscono norme interpretative della Costituzione.

La Corte di Cassazione - segnatamente in punto di valenza dei principi enunciati dallo “*Statuto del Contribuente*” – ha ripetutamente chiarito che:

“ ... il tratto comune ai quattro distinti significati della locuzione “principi generali dell’ordinamento tributario” (contenuto nel comma 1 dello Statuto) è costituito, quanto meno, dalla superiorità assiologica dei principi espressi o desumibili delle disposizioni dello Statuto e, quindi, della loro funzione di orientamento ermeneutico, vincolante per l’interprete, onde il dubbio interpretativo sul significato e sulla portata di qualsiasi disposizione tributaria che attenga ad ambiti materiali disciplinati dalla Legge n. 212/2000 deve essere risolto dall’interprete nel senso più conforme ai principi statuari” (Cassazione Sez. Tributaria 10 dicembre 2002 n. 17576 in *Giurisprudenza Italiana* 2003, I[^] p. 94 ed anche Cassazione Sez. Tributaria 30

marzo 2001 n. 4760, Cassazione 12 dicembre 2003 n. 19062 e Cassazione 06 maggio 2005 n. 9407).

L'orientamento della Cassazione trova conferma nella Giurisprudenza della Corte Costituzionale avendo quest'ultima affermato (cfr. *Corte Costituzionale Ordinanza 06 luglio 2004 n. 216*) che “... **le disposizioni dalle Legge n. 212/2000, proprio in ragione della loro qualificazione in termini di principi generali dell'ordinamento, rappresentano (non già norme interposte ma) criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria anche antecedente**”.

Venendo ora, in termini più specifici, ai contenuti della presente censura di legittimità costituzionale si richiama l'univoco disposto dell'art. 4 della Legge n. 212/2000 in forza del quale “...**non si può disporre con Decreto Legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti**”.

È di tutta evidenza, allora, che la fattispecie istitutiva della “prestazione patrimoniale imposta” oggetto della presente controversia confligge – in termini di legittimità costituzionale – con i “principi generali dell'ordinamento tributario”, atteso che entrambe le fonti primarie da cui il “prelievo forzoso” trae origine – giustificandone dunque l'applicazione coattiva – sono state introdotte mediante l'istituto della “decretazione d'urgenza” (rispettivamente D.L. n. 78/2015 e D.L. n. 115/2022).

L'eccezione di legittimità qui prospettata obbliga pertanto l'Autorità investita della decisione del presente ricorso – al pari dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria – a sollevare questione di legittimità costituzionale e quindi rimettere al giudizio della Corte, previa delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, il combinato disposto di cui alle norme indicate in rubrica.

SECONDO MOTIVO

Violazione di Legge: indotta da illegittimità costituzionale delle norme “presupposte” - art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in Legge 06 agosto 2015 n. 125; art. 18 comma 1 D.L. 09 agosto 2022 n. 115 convertito in Legge 21 settembre 2022 n. 142 – eccezione di costituzionalità sollevata in relazione al disposto di cui agli artt. 3 – 23 – 53 della Costituzione nonché in riferimento alle norme (di valenza “sovraordinata” rispetto a quelle censurate per incostituzionalità) di cui alla Legge n. 212 del 27 luglio 2000, segnatamente in riferimento agli artt. 1 e 3 della Legge medesima.

La censura di legittimità costituzionale illustrata nel motivo che precede non è l'unica rilevante nel presente giudizio: quanto al conflitto con i principi costituzionali dell'ordinamento tributario.

I principi di rango costituzionale, attuati dalla Legge n. 212/2000, risultano infatti palesemente violati dalle norme di cui in rubrica anche nel profilo della “retroattività”.

In tale contesto giova ancora il richiamo al combinato disposto di cui agli artt. 1 e 3 della Legge n. 212/2000.

In particolare il richiamato art. 3 della Legge n. 212/2000 prevede (con la sola esclusione della riserva, qui non di interesse, declinata nell'art. 1 comma 2 della Legge stessa) che “... *le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo*”.

In tal senso la Dottrina ha valorizzato il combinato disposto dei sopra richiamati artt. 1 e 3 della Legge n. 212/2000 - in relazione all'art. 25 della Costituzione - giungendo alla conclusione per cui “... *il Legislatore ordinario,*

nel rispetto di tale limite [intendendosi il riferimento all'art. 25 della Costituzione] *può emanare norme retroattive purché esse trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, così da incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da Leggi precedenti*” (Corte Costituzionale 13 ottobre 2000 n. 419, nonché Corte Costituzionale 04 novembre 1999 n. 416 e Corte Costituzionale 24 luglio 2000 n. 341).

Osserva ancora la Dottrina (“*Le fonti del diritto tributario*” pubblicazione in portale www.unite.it – Università Studi di Teramo) che tra gli interessi costituzionalmente garantiti la Giurisprudenza della Corte Costituzionale annovera l’affidamento del cittadino sulla sicurezza e stabilità giuridica delle posizioni consolidate per effetto di un regolamento negoziale e/o di un precedente assetto normativo.

Orbene è allora chiaro che, assumendo il disposto dell’art. 9 ter D.L. n. 78/2015 una valenza meramente programmatica (prova ne sia che solo con il nuovo intervento legislativo d’urgenza dell’agosto 2022 l’istituto è divenuto concretamente operativo), la Società ricorrente - allorché ha negoziato e perfezionato i contratti per la fornitura dei dispositivi medici oggetto del presente ricorso – non aveva motivo alcuno di dubitare in ordine alla definitiva spettanza del totale corrispettivo oggetto di pattuizione: e quindi di una possibile riduzione del corrispettivo stesso.

Si consideri altresì che, quanto alle forniture scaturenti da un procedimento di “gara”, tale corrispettivo (essendo consentite offerte economiche “solo al ribasso”) risponde ad una soglia non solo di convenienza economica per la Stazione Appaltante ma altresì di adeguatezza ai correnti prezzi di mercato, ai

quali la stazione appaltante medesima e obbligata a commisurare il “*prezzo a base d’asta*”.

In definitiva l’incidenza a posteriori del prelievo coatto – quindi in conclamata violazione del divieto di retroattività sancito dall’art. 3 della Legge n. 212/2000 in attuazione dei principi dell’ordinamento tributario richiamati nell’art. 1 della Legge stessa – rappresenta palese violazione di un precetto normativo assistito da garanzia costituzionale.

Anche in tal senso, e quindi per violazione dei principi di non retroattività e/o di ragionevolezza e di eguaglianza sanciti in ambito costituzionale, le norme indicate in rubrica meritano di essere sottoposte al sindacato del “Giudice delle Leggi”.

TERZO MOTIVO

Violazione di Legge: indotta da illegittimità costituzionale delle norme “presupposte” - art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in Legge 06 agosto 2015 n. 125; art. 18 comma 1 D.L. 09 agosto 2022 n. 115 convertito in Legge 21 settembre 2022 n. 142 – eccezione di costituzionalità sollevata in relazione al disposto di cui agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione nonché in riferimento alle norme (di valenza “sovraordinata” rispetto a quelle censurate per incostituzionalità) di cui alla Legge n. 212 del 27 luglio 2000, segnatamente in riferimento all’art. 1.

Per quanto specificatamente concerne il profilo di conflittualità con i predicati costituzionali in tema di “eguaglianza” e “non discriminazione” si noti che le norme incriminate (ed in particolare l’art. 9 ter D.L. n. 78/2015) inducono una palese disparità di trattamento nella medesima categoria imprenditoriale,

costituita dai fornitori di dispositivi medici, semplicemente in ragione di una circostanza – per nulla rilevante - rappresentata dalla natura pubblica o privata del soggetto destinatario della fornitura.

Si consideri infatti, a tale proposito, la posizione di un fornitore di dispositivi medici i cui clienti siano rispettivamente: a) solo Pubbliche Amministrazioni operanti nel settore sanitario, b) solo operatori privati, pure operanti nel settore sanitario, oppure c) gli uni e gli altri.

L'imprenditore che si colloca nella prima categoria (e dunque il fornitore di sole Pubbliche Amministrazioni) si trova oggi esposto - in ragione delle norme qui censurate – all'obbligo di restituire una consistente quota del corrispettivo contrattualmente pattuito: e tale obbligo consegue solo in ragione delle caratteristiche giuridiche del proprio cliente.

Per contro nessun obbligo restitutorio, e quindi nessun pregiudizio economico, si profila con riguardo all'imprenditore appartenente alla categoria di cui sub b), ancorché le relative forniture (aventi quale destinatario, ad esempio, un Centro Medico privato) assumano una connotazione giuridica ed economica esattamente analoga a quelle destinate alle Pubbliche Amministrazioni che operano nel settore della sanità.

Considerazioni non dissimili si impongono allorché i destinatari delle prestazioni di fornitura dei presidi medici appartengano sia alla categoria degli operatori privati che alla Pubblica Amministrazione.

Si tratta dunque, come è palese al cospetto dei principi declinati negli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, di una disparità di trattamento ingiustificabile ed anche irrazionale: lesiva altresì dei fondamentali principi posti a tutela di una libera ed effettiva “concorrenza”, e quindi di precetto ad effetto “trasversale” nell'ambito dei valori costituzionalmente tutelati, oltreché di rilevanza

nell'ordinamento dell'Unione Europea.

Anche in ragione delle censure qui prospettate le norme di cui in rubrica meritano quindi di essere sottoposte a giudizio avanti la Corte Costituzionale.

QUARTO MOTIVO

Violazione di Legge: indotta da illegittimità costituzionale delle norme “presupposte” - art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in Legge 06 agosto 2015 n. 125; art. 18 comma 1 D.L. 09 agosto 2022 n. 115 convertito in Legge 21 settembre 2022 n. 142 – eccezione di costituzionalità sollevata in relazione al disposto di cui agli artt. 2, 3, 23 e 53 della Costituzione in riferimento ai principi di “capacità contributiva” e di “progressività” dei prelievi a contenuto (*latu sensu*) tributario.

Una terza, parimenti grave, censura di costituzionalità - pure riferita al combinato disposto dell'art. 9 ter D.L. n. 78/2015 e dell'art. 18 D.L. n. 115/2022 - va ricondotta al palese contrasto delle precitate norme con i due fondamentali principi posti dall'art. 53 della Costituzione, in tema di prelievi aventi natura (*latu sensu*) tributaria.

Intendiamo riferirci rispettivamente ai principi di “*capacità contributiva*” e di “*progressività*” quali presupposto legittimanti il prelievo tributario.

Quanto al primo concetto giova porre in evidenza che la “*capacità contributiva*” – alla stregua dei consolidati insegnamenti della Corte Costituzionale – deve essere effettiva ed attuale.

In termini di “*effettività*” (cfr. *Corte Costituzionale 10 luglio 1972 n. 120*) il prelievo può ritenersi giustificato solo con riguardo a situazioni indice di concreta disponibilità di “ricchezza”, nonché di riferibilità della stessa al

soggetto passivo della prestazione imposta (sul punto cfr. anche *Corte Costituzionale 26 giugno 1965 n. 50*).

Esaminata nell'ottica di legittimità di cui al richiamato insegnamento la fattispecie qui in esame è certamente priva del requisito di effettività di un'autonoma capacità contributiva commisurata alla "restituzione" (per meglio dire al "forzoso prelievo") di una somma variabile tra il 40% ed il 50% dei maggiori corrispettivi percepiti dal fornitore rispetto ad un "tetto massimo di spesa", del quale il fornitore stesso non aveva e non poteva avere alcuna ne ragionevole contezza, ne informazione.

Si consideri peraltro che gli importi di cui si discute, seppure depurati dei costi e delle spese di gestione aziendale, sono stati comunque assoggettati – già all'epoca della corrispondente percezione – al prelievo tributario secondo le leggi di imposta via via applicabili.

Quanto al secondo requisito, rappresentato dalla "**attualità**" della capacità contributiva destinataria del prelievo tributario, la giurisprudenza ha chiarito che le norme tributarie "... *possono prevedere la tassazione di un fatto economico avvenuto nel passato solo se si possa presumere che la capacità contributiva sia stata conservata fino al momento dell'imposizione, altrimenti violandosi l'art. 53 della Costituzione*" (*Corte Costituzionale 16 giugno 1964 n. 45*, nonché ulteriori richiami nella monografia "**Le Fonti del Diritto Tributario**" pubblicazione in www.unite.it, già sopra richiamata).

Ora è pacifico che qualsiasi imprenditore reinveste il risultato positivo della gestione di esercizio al più tardi nell'esercizio successivo: sicché i ricavi percepiti nel quadriennio dal 2015 al 2018 – vale a dire le somme costituenti i ricavi e/o utili degli esercizi stessi – non possono ragionevolmente considerarsi "tesaurizzati" alla data odierna e non rappresentano quindi espressione di una

“capacità contributiva” attuale.

Non solo.

Il profilo di conflittualità delle norme di cui in rubrica con i precetti costituzionali, in particolare con la correlazione del prelievo forzoso ad una specifica “capacità contributiva” a termini dell’art. 53 della Carta Costituzionale, si configura anche nell’individuazione normativa della “base imponibile”.

Il comma 8 dell’art. 9 ter D.L. n. 78/2015 prevede infatti che la base di calcolo per determinare la “prestazione patrimoniale imposta”, tramite restituzione parziale del corrispettivo percepito dal fornitore, sia costituita dal “... *superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale ... per l’acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’Imposta Valore Aggiunto*”.

In buona sostanza, per effetto di questa illogica ed irrazionale previsione, l’impresa dovrebbe restituire – seppure nel limite dello “scostamento” rispetto al tetto massimo di spesa previsto per ciascuna Regione del settore sanitario – non solo la quota del corrispettivo percepito ma altresì la corrispondente quota dell’imposta valore aggiunto: tributo che, come è noto, il soggetto passivo è tenuto a versare (direttamente o tramite compensazione) in favore dell’erario, nel corso o tutt’al più al termine di ciascun esercizio annuale.

La violazione dei principi elementari in tema di “*capacità contributiva*” è quindi palese quanto incontestabile.

Sussiste altresì la violazione del principio di “*progressività*”, quale secondo cardine posto dalla norma (art. 53 Costituzione) ai fini della legittima imposizione di qualsivoglia prestazione patrimoniale.

Anche in tal caso la violazione è di palese evidenza considerando che il

prelievo forzoso – fatto eguale (*ratione temporis*) al 40%, 45% o 50% dei corrispettivi eccedenti il precitato “tetto massimo di spesa sanitaria” - non si differenzia affatto in relazione all’entità totale del fatturato realizzato dai singoli operatori: ponendo pertanto i medesimi in una situazione di “allineamento orizzontale” del prelievo tributario, certamente incompatibile con il principio di progressività enunciato dall’art. 53 della Costituzione.

QUINTO MOTIVO

Violazione di Legge: indotta da illegittimità costituzionale delle norme “presupposte” - art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in Legge 06 agosto 2015 n. 125; art. 18 comma 1 D.L. 09 agosto 2022 n. 115 convertito in Legge 21 settembre 2022 n. 142 – eccezione di costituzionalità sollevata in relazione al disposto di cui agli artt. 2, 3, 23 e 53 della Costituzione in riferimento al principio della “riserva di legge” in tema di prelievi a contenuto (*latu sensu*) tributario. Illegittimità dei provvedimenti amministrativi (Ministeriali e Regionali) di attuazione in via derivata dal profilo di costituzionalità sopra enunciato nonché per vizio proprio e segnatamente per violazione delle norme di cui agli artt. 17 e seguenti Legge 23 agosto 1988 n. 400.

Una quinta violazione dei principi costituzionali – tale da estendersi anche (sub specie di vizio declinato quale “violazione di legge”) ai contenuti degli atti amministrativi di matrice ministeriale e regionale – va ricondotta alla violazione della “*riserva di legge*” quale cardine costituzionale degli atti impositivi a contenuto tributario.

Il concetto di cui si discorre va correlato, per un verso, alla necessità che tutti i contenuti sostanziali e patrimoniali della prestazione tributaria trovino

fondamento nonché regolamentazione di principio in una norma primaria e, per altro verso all'esigenza di escludere qualsiasi ambito di discrezionalità in capo ai soggetti, seppure pubblici, investiti di potestà regolamentare e funzioni esecutive in tema di accertamento e riscossione dell'imposta.

Rammentiamo che nel contesto di cui sopra il concetto di "*riserva relativa di legge*", notoriamente riferibile all'esercizio della potestà tributaria, può ritenersi rispettato nella sola ipotesi in cui le disposizioni operative finalizzate alla riscossione dell'imposta vengano demandate ai regolamenti c.d. "delegati", altrimenti definiti come regolamenti di "delegificazione" o "autorizzati".

Tali sono infatti quelli riferibili, sia in termini di contenuti che in termini formali, alle previsioni di cui agli artt. 17 e segg. della Legge n. 400/1988.

Tuttavia sia il Decreto Ministeriale – Ministero Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze di data 06 luglio 2022 sia il successivo Decreto del Ministero della Salute di data 6 ottobre 2022 non sono riconducibili alla categoria dei "regolamenti delegati".

Pertanto essi, ed in particolare il DM 06 luglio 2022 qui impugnato, non potevano e non possono in alcun modo integrare i precetti finalizzati alla "prestazione patrimoniale imposta" qui oggetto di contestazione: configurandosi quindi – in termini di legittimità – un palese vizio caducatorio degli stessi per violazione dell'art. 53 della Costituzione nonché dei precetti posti dalla richiamata Legge n. 400 del 1988.

Non solo.

I Decreti Ministeriali, oltre a non essere legittimati a definire – tramite quella che il D.M. 06 luglio 2022 configura come "certificazione" in ordine al superamento del tetto massimo di spesa – i contenuti della prestazione

patrimoniale imposta alle imprese del settore medicale, si configurano altresì viziati essi stessi per violazione del principio di “*riserva di legge*”.

Vizio analogo si configura, e viene qui espressamente contestato, in riferimento agli atti e provvedimenti attuativi assunti in ambito provinciale.

Intendiamo riferirci, in primo luogo, al Decreto della Provincia Autonoma di Bolzano n. 24408/2022 il quale ha definito per ciascuna impresa fornitrice, secondo criteri e calcoli neppur intellegibili e qui espressamente contestati, l’entità della prestazione patrimoniale richiesta.

Il provvedimento Provinciale si pone infatti in derivazione diretta e condizionata dai contenuti del Decreto Ministeriale 06 luglio 2022 della cui palese illegittimità abbiamo dianzi dissertato.

Per tali ragioni - ferme restando le eccezioni di legittimità costituzionale prospettate nel presente e nei precedenti motivi di ricorso – sussiste comunque un autonomo vizio per violazione di legge, indipendente quindi dalle censure di legittimità anzidette, tale da imporre l’annullamento sia dei Decreti Ministeriali impugnati sia dei Provvedimenti Regionali – come indicati in epigrafe – che ne costituiscono diretta quanto illegittima attuazione.

SESTO MOTIVO

Violazione di Legge: Illegittimità dei provvedimenti amministrativi di attuazione (di matrice Ministeriale e Regionale) per vizio proprio e segnatamente per violazione della norma di cui all’art. 9 ter comma 8 D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in Legge 06 agosto 2015 n. 125.

I Provvedimenti Ministeriali nonché i Provvedimenti provinciali meglio descritti in epigrafe sono illegittimi, e come tali meritano annullamento, anche

in ragione della violazione di un principio fondamentale posto dall'art. 9 ter comma 8 ultima parte del D.L. n. 78/2015 convertito in Legge n. 125/2015.

Si osserva, in particolare, che la norma da ultimo richiamata così dispone: ***“Nell’esecuzione dei contratti, anche in essere, è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene ed il costo del servizio.”***

Già abbiamo chiarito nelle premesse come le forniture commissionate alla ricorrente nel presente giudizio siano state sistematicamente accompagnate (per richiesta specifica del Committente) dalla prestazione di un servizio, tradottosi nella presenza documentata e sistematica nel presidio ospedaliero o ambulatoriale di personale specializzato – retribuito dall’Impresa fornitrice dei dispositivi medici - all’atto della somministrazione delle relative prestazioni sanitarie.

Ciò significa che nel caso di specie il “corrispettivo” come incassato dalla ricorrente realizzava non solo il “prezzo della fornitura” ma altresì il pagamento delle prestazioni “post-vendita”, da ritenersi per tal motivo estranee al concetto ed ai contenuti economici del “... *fatturato ... per l’acquisto di dispositivi medici ...*” come da declinazione testuale in art. 9 ter comma 9 del D.L. n. 78/2015 convertito in Legge n. 125/2015.

Il principio enunciato dalla norma da ultimo richiamata, ed in particolare l’imperativo di distinguere (quantomeno in sede di fatturazione) la componente del prezzo riferito alla “fornitura” dalle ulteriori e diverse componenti imputabili ad attività di “servizio”, risponde all’ovvia considerazione per cui solo la prima delle indicate componenti concorre al potenziale superamento del “tetto di spesa massimo” previsto in ambito statale e regionale per il dimensionamento e controllo della spesa sanitaria.

Tuttavia né il Decreto Ministeriale 06 luglio 2022, negli allegati che il medesimo definisce costituire la “certificazione” di superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale, né – con riferimento all’ambito specifico di cui si discute nel presente ricorso – la Provincia Autonoma di Bolzano ha operato la doverosa separazione delle voci di spesa per “fornitura in senso stretto” da quelle inerenti la componente del “servizio” necessariamente prestato in regime di post vendita dal fornitore.

Per tali ragioni i dati oggetto di “certificazione” in allegato al DM 06 luglio 2022, e così pure il riepilogo con imputazione soggettiva di cui al Provvedimento della Provincia autonoma di Bolzano, appaiono non solo inattendibili nelle indicazioni di contenuto economico, ma soprattutto illegittimi per evidente violazione del criterio di imputazione di spesa – con separazione delle componenti di cui sopra – come prescritto dalla norma primaria.

Per tali ragioni sia il Decreto Ministeriale sia i Provvedimenti Provinciali attuativi dello stesso meritano di essere annullati per violazione di legge: e quindi in via diretta ed immediata, oltreché in via “derivata” in ragione delle prospettate censure di legittimità costituzionale riferite al combinato disposto degli artt. 9 ter D.L. n. 78/2015 e 18 del D.L. n. 115/2022.

SETTIMO MOTIVO

Violazione di Legge: illegittimità dei provvedimenti impugnati, costituiti dai Decreti Ministeriali e della Provincia come specificati in epigrafe, per violazione dell’art. 9 ter comma 1 b) D.L. n. 78/2015 in relazione all’art. 17 comma 1 c) del D.L. n. 98/2011. Illegittimità derivata da vizio indotto riferito all’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 07 novembre 2019; Eccesso di

potere per illogicità e contraddittorietà manifesta avendo i Decreti Ministeriali e Regionali in questa sede impugnati definito retroattivamente l'entità delle pretese di pagamento nei confronti degli operatori del settore, omettendo la valutazione autonoma dei “tetti di spesa” riferiti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ed omettendo la distinzione, come normativamente prescritta, dei precitati “tetti di spesa” per ciascuna Regione di riferimento.

Come abbiamo chiarito nei precedenti motivi, descrivendo l'impianto normativo di cui all'art. 9 ter D.L. n. 78/2015, il sistema di ripianamento riferito agli eccessi di spesa sanitaria – per quanto da ritenersi costituzionalmente illegittimo – comunque si fonda su due capisaldi:

- a) l'individuazione del precitato “tetto di spesa”, differenziato sia in ambito statale che (per ciascuna Regione) in ambito Regionale, con cadenza annuale ed in via preventiva;
- b) l'assegnazione del “tetto di spesa” di cui si discute separatamente ed in termini peculiari per ciascuna Regione di riferimento: previsione alquanto ovvia e ragionevole considerate le macroscopiche differenze organizzative e di impegno finanziario nei diversi ambiti regionali.

Il combinato disposto dei criteri programmatici, di cui dianzi si è detto, risponde in primo luogo all'esigenza di garantire agli operatori del settore un minimo di informazione preventiva circa il “tetto di spesa” sanitaria riferibile a ciascun esercizio e, in secondo luogo, allo scopo di responsabilizzare ciascuna Regione quanto agli impegni finanziari riferiti alla propria specifica realtà territoriale.

A conferma di quanto precede valga il richiamo al disposto dell'art. 17 comma 1 c) del D.L. n. 98/2011 il quale prevede che: “... *la spesa sostenuta dal*

Servizio Sanitario Nazionale per l'acquisto di dispositivi medici ... è fissata entro un tetto a livello nazionale ed a livello di ogni singola Regione".

Tuttavia è accaduto che anni addietro – seppure con determinazione che all'epoca non era in alcun modo direttamente lesiva in danno degli operatori del settore medicale – la “Conferenza Stato - Regioni” con accordo 07 novembre 2019, anziché fare applicazione corretta dei criteri di determinazione preventiva e cadenza annuale nonché di differenziazione territoriale sopra indicati, ha individuato un unico “tetto di spesa” (fatto eguale al 4,4% del fabbisogno standard nazionale) peraltro rendendolo operante in via retroattiva per il quadriennio precedente.

Ora le previsioni del menzionato accordo “Conferenza Stato - Regioni” del 2019, pur rimaste latenti e sostanzialmente inefficaci/inattuate per il successivo triennio, sono state poste a fondamento del meccanismo – così divenuto lesivo per le posizioni individuali delle Imprese di settore – di “prelievo coattivo” attivato con l’emanazione dei Decreti Regionali, tra i quali quello qui impugnato, e con derivazione dai Decreti Ministeriali pure oggetto di impugnazione.

In buona sostanza i provvedimenti da ultimo adottati in ambito Statale e Regionale/Provinciale si palesano – al pari dell’“Accordo Stato - Regioni” del 07 novembre 2019 - in palese conflittualità con le previsioni di legge poste dall’art. 1 c) D.L. n. 98/2011 e dall’art. 1 b) e dall’art. 9 ter comma 1 b) del D.L. n. 78/2015.

In particolare:

- a) i provvedimenti qui impugnati – ivi compreso (se e per quanto assuma valenza provvedimentale) l’“Accordo Stato – Regioni” anzidetto - violano in primo luogo il principio di necessaria anticipazione

cronologica nella determinazione dei “tetti di spesa” sanitaria: atteso che il Legislatore (il riferimento è ancora al D.L. n. 78/2015) aveva fissato, e non ha mai modificato, la data del 15 settembre 2015 quale termine entro il quale il “tetto di spesa” in oggetto doveva essere determinato, salvo la revisione del medesimo con cadenza annuale entro il 15 settembre di ciascun esercizio successivo.

Tale previsione, da ritenersi inderogabile per elementari esigenze di certezza ed informazione preventiva agli operatori del settore, non è mai stata oggetto di alcuna modifica normativa: sicché rappresentava, come oggi rappresenta, un imperativo la cui violazione determina l’illegittimità dei provvedimenti amministrativi qui impugnati;

- b) i menzionati provvedimenti di matrice Statale e (in via derivata) Regionale/Provinciale, nonché il sopra richiamato “Accordo” in ambito di “Conferenza Stato - Regioni”, hanno ulteriormente violato i precetti normativi (anche in tal caso il riferimento è all’art. 9 ter D.L. n. 78/2015) i quali impongono da un lato la determinazione separata del “tetto di spesa” sanitaria in ambito statale e regionale e d’altro lato – con riferimento a ciascheduna delle Regioni - l’individuazione di “tetti di spesa” autonomi e commisurati alla realtà economico finanziaria di ciascuna Regione.

L’aver sostanzialmente “appiattito” la determinazione del “tetto di spesa” nell’unico parametro del 4,4%, commisurato al fabbisogno sanitario nazionale, rappresenta dunque un ulteriore e palese motivo di illegittimità per violazione di legge.

Non solo.

Tale modus operandi si prefigura altresì lesivo dei criteri di ragionevolezza e di effettività nella “motivazione” dei provvedimenti qui impugnati.

Basti considerare che l’aver individuato per tutte le Regioni un unico “tetto di spesa” confligge con le palesi quanto incontestabili differenze presenti nelle diverse realtà regionali: alcune delle quali raffigurano caratteristiche oltremodo peculiari.

Si richiama, esemplificativamente, la fattispecie della Regione Calabria per la quale il D.L. n. 35/2019 è intervenuto con iniziativa commissariale necessitata da esigenze di risanamento del servizio sanitario nella Regione predetta.

Ricordando che tale iniziativa in ambito statale è stata ritenuta legittima e coerente con in principi di massima tutela delle esigenze di adeguatezza e garanzia delle prestazioni sanitarie con Sentenza della Corte Costituzionale n. 233 del 2019, è chiaro come sia oltremodo illogico assegnare ad una Regione in regime di dissesto finanziario della spesa sanitaria un parametro (costituente il “tetto massimo” della spesa anzidetta) analogo a quello riferibile a situazioni regionali in equilibrio finanziario.

La violazione dei precetti normativi diano richiamati costituisce quindi un ulteriore motivo di illegittimità dei Decreti Ministeriali e dei Provvedimenti Regionali che ne costituiscono diretta attuazione.

Si conclude quindi per l’annullamento dei Decreti (Statali e Regionali) impugnati anche per vizio proprio, come in rubrica declinato.

ISTANZA CAUTELARE AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA L. 21.07.2000 N. 205.

Alcuni brevi considerazioni si impongono in tema di conseguenze pregiudizievoli indotte dalla richiesta di pagamento qui contestata.

In tale contesto si osserva, fin d’ora, che le risultanze della perizia tecnico

contabile (**doc. 10**) redatta, per incarico della ricorrente, dal Dott. Mauro Zuccon, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia al numero 9/b ed al Registro dei Revisori Legali al numero 169187, depongono per un effetto di eccezionale gravità¹ che il pagamento forzoso arrecherebbe alla Società ricorrente in una situazione di oggettivo equilibrio finanziario, penalizzando un corretto quanto indispensabile impiego delle risorse economiche per l'esercizio dell'impresa. Gli effetti potrebbero pertanto essere irreversibili per la tenuta dell'impresa² tenuto conto dell'importo richiesto a Timed s.r.l. dalla Regione Friuli Venezia Giulia per Euro 140.852,85, dalla Regione Sardegna per Euro 6.209,96, dalla Regione Veneto per Euro 24.123,25, dalla Provincia Autonoma di Bolzano per Euro 16.489,00 e dalla Provincia Autonoma di Trento per Euro 15.456,88 e quindi per complessivi Euro 203.132,94. Di tale dato aggregato si chiede sia tenuto conto nella valutazione del danno grave e irreparabile da considerarsi tale alla luce non solo delle singole richieste Regionali / Provinciali (che nel caso del Friuli Venezia Giulia sono di per sé insostenibili) ma in via complessiva per l'importo sopra indicato.

Per quanto nelle more di stesura del presente ricorso sia stata resa nota, dagli organi di stampa, la recentissima approvazione di un emendamento legislativo che differisce al 30 aprile 2023 il termine di pagamento delle somme oggetto

¹ Doc. 12, pagina 7: È evidente che l'inserimento delle sopravvenienze passive e dell'iscrizione del fondo rischi determina:

- La presenza di un patrimonio netto negativo pari a Euro 347.604,00;
- L'impossibilità per la società di far fronte ai propri impegni in quanto la somma dei debiti (fondo rischi ed oneri + debiti per payback + debiti + debito per TFR) è inferiore al valore dell'attivo circolante ovvero alla somma di crediti, giacenze di magazzino e disponibilità liquide. In buona sostanza nemmeno incassando tutti i crediti, vendendo (ed incassando la somma) tutta la merce in giacenza ed utilizzando le somme liquide a sua disposizione la società sarebbe in grado di pagare i propri debiti.

² Doc. 12, pagina 8: Il pagamento volontario o coattivo a mezzo compensazione di tali importi porterebbe l'amministratore unico a dover convocare l'assemblea dei soci per la conseguente messa in liquidazione della società.

delle pretese qui contestate ciò nonostante, considerata la formulazione di cui all'art. 3 della L. 205/2010 – la quale non esplicitamente consente la formulazione cautelare separatamente dal ricorso – lo scrivente patrocinio ritiene di proporre fin d'ora specifica richiesta affinché sia sospesa l'efficacia dei provvedimenti impugnati nella parte in cui essi prevedono l'obbligo di immediato pagamento della somma qui contestata da parte della società ricorrente.

Ciò anche in considerazione della natura provvisoria del provvedimento con cui è stata concessa la moratoria, ossia un decreto legge, i cui effetti potrebbero quindi caducarsi, con valenza *ex tunc* entro soli sessanta giorni decorrenti dal 10 gennaio 2023.

Si chiede pertanto che la sospensione venga comunque accordata quantomeno con decorrenza dalla data di scadenza del termine oggi sospeso fino al 30.04.2023 o comunque, dalla data di caducazione e/o mancata conversione e/o modifica del decreto legge *de quo*.

Si auspica che, a questo primo ripensamento di matrice legislativa, segua altresì la radicale modifica dell'impianto come declinata dapprima dal D.L. n. 78/2015 e successivamente dal D.L. n. 115/2022: sollevando doverosamente le Imprese di settore da qualsivoglia obbligo patrimoniale finalizzato al ripianamento di uno squilibrio di spesa di cui le Imprese stesse non sono in alcun modo responsabili.

Ad ogni buon conto, e nel contesto delle “moratoria” di cui dianzi, si formula l'istanza cautelare prevista e disciplinata dall'art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205, stante il danno grave e irreparabile che deriverebbe al ricorrente dall'esecuzione dell'atto nei termini infrascritti mentre la concessione della sospensiva consentirebbe il mantenimento dell'azienda nel ciclo produttivo e,

nell'ipotesi, qui denegata, di legittimità dei provvedimenti impugnati, il pagamento delle somme richieste senza la compromissione dell'integrità aziendale³.

Per quanto qui dedotto **TIMED S.R.L.**, come in premessa assistita e rappresentata

RICORRE

a Sua Eccellenza il Capo dello Stato, per sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,

In via pregiudiziale – cautelare: sospendersi ai sensi dell'art. 3 della L. 205/2000 gli atti impugnati e, per l'effetto l'ordine di pagamento dell'importo di Euro 16.489,00 considerata l'eccezionale gravità delle conseguenze economiche riconducibili all'obbligo di pagamento suddetto anche in aggregato alle richieste delle altre Regioni / Province Autonome sopra esposto.

In via pregiudiziale nel merito: ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza dell'eccezione di legittimità costituzionale riferita al combinato disposto degli articoli 9 ter, commi 1, lett. B), 8, 9 e 9 bis del D.L. 78/2015 e art. 18 D.L. 115/2022 come meglio prospettati nelle argomentazioni che precedono e con riguardo specifico alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 23, 25, 53, 81 e 117 della Costituzione chiede rimettersi gli atti alla Corte Costituzionale ai fini del giudizio di legittimità delle norme di legge come sopra indicate adottandosi a tal fine le formalità di cui all'art. 13, D.P.R. 24

³ Doc. 12, pagina 4: "Una sospensione dei pagamenti, però, consentirebbe di lasciare operare la società mantenendo la stessa nel ciclo produttivo. In tal modo è molto probabile che la società sarà in grado, continuando ad operare, non solo di proseguire la propria attività di impresa ma anche di fronteggiare il pagamento delle somme oggetto di contenzioso, e qui contestate, senza ricorrere al debito bancario, senza alcuna tensione finanziaria e comunque preservando il "fattore azienda".

novembre 1971 n. 1199.

Nel merito: annullare i provvedimenti tutti di cui in epigrafe per i motivi esposti.

Con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese.

Si allegano i documenti richiamati in contesto e la Visura di Timed s.r.l. (**doc. 11**), come specificati in separato elenco che verrà inoltrato all'Autorità emanante il Provvedimento ai fini della trasmissione del ricorso stesso all'Organo Statale investito dell'istruttoria.

Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. si dichiara che il contributo unificato dovuto è pari a Euro 650,00.

Treviso, 13 gennaio 2023

Avv. Rizzardo del Giudice

Avv. Morena Astore”

Tutto ciò premesso gli avvocati Rizzardo del Giudice e Morena Astore, in qualità di difensori e procuratori speciali di **TIMED S.R.L.**, (C.F. 04560790265), con sede in Preganziol, Via Baratta Nuova n. 23, in persona dell'Amministratore Unico **DOTT. THOMAS MAGUOLO** (C.F. MGLTMS79E09L736D)

SI COSTITUISCONO

con il presente atto innanzi all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, richiamando e riproponendo in questa sede i motivi di impugnazione, le difese, domande e conclusioni tutte svolte nel ricorso straordinario quivi trasposto, chiedendo l'annullamento di tutti gli atti impugnati nei termini indicati, previa adozione delle misure cautelari di seguito esplicitate.

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Alcuni brevi considerazioni si impongono in tema di conseguenze pregiudizievoli indotte dalla richiesta di pagamento qui contestata.

In tale contesto si osserva, fin d'ora, che le risultanze della perizia tecnico contabile (**doc. 10**) redatta, per incarico della ricorrente, dal Dott. Mauro Zuccon, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia al numero 9/b ed al Registro dei Revisori Legali al numero 169187, depongono per un effetto di eccezionale gravità⁴ che il pagamento forzoso arrecherebbe alla Società ricorrente in una situazione di oggettivo equilibrio finanziario, penalizzando un corretto quanto indispensabile impiego delle risorse economiche per l'esercizio dell'impresa. Gli effetti potrebbero pertanto essere irreversibili per la tenuta dell'impresa⁵ tenuto conto dell'importo richiesto a Timed s.r.l. dalla Regione Friuli Venezia Giulia per Euro 140.852,85, dalla Regione Sardegna per Euro 6.209,96, dalla Regione Veneto per Euro 24.123,25, dalla Provincia Autonoma di Bolzano per Euro 16.490,00 e dalla Provincia Autonoma di Trento per Euro 15.456,88 e quindi per complessivi Euro 203.132,94. Di tale dato aggregato si chiede sia tenuto conto nella valutazione del danno grave e irreparabile da considerarsi tale alla luce non solo delle singole richieste Regionali / Provinciali (che nel caso del Friuli Venezia Giulia sono di per sé insostenibili) ma in via complessiva per

⁴ Doc. 12, pagina 7: È evidente che l'inserimento delle sopravvenienze passive e dell'iscrizione del fondo rischi determina:

- La presenza di un patrimonio netto negativo pari a Euro 347.604,00;
- L'impossibilità per la società di far fronte ai propri impegni in quanto la somma dei debiti (fondo rischi ed oneri + debiti per payback + debiti + debito per TFR) è inferiore al valore dell'attivo circolante ovvero alla somma di crediti, giacenze di magazzino e disponibilità liquide. In buona sostanza nemmeno incassando tutti i crediti, vendendo (ed incassando la somma) tutta la merce in giacenza ed utilizzando le somme liquide a sua disposizione la società sarebbe in grado di pagare i propri debiti.

⁵ Doc. 12, pagina 8: Il pagamento volontario o coattivo a mezzo compensazione di tali importi porterebbe l'amministratore unico a dover convocare l'assemblea dei soci per la conseguente messa in liquidazione della società.

l'importo sopra indicato.

Per quanto sia stato approvato il decreto legge n. 4 di data 11.01.2023 che differisce al 30 aprile 2023 il termine di pagamento delle somme oggetto delle pretese qui contestate, termine confermato nell'ambito di approvazione del decreto "milleproroghe" (Legge 24.02.2023 n. 14, art. 4, comma 8 bis); ciò nonostante e anzi, anche per detto motivo– stante il quadro politico e legislativo complesso e l'intervento in corso sull'intero assetto normativo del pay-back in materia di dispositivi medici sia in sede politica che amministrativa, sia in ambito centrale che locale, ciascuno degli attori impegnato per la rispettiva area di competenza – lo scrivente patrocinio chiede sia sospesa l'efficacia dei provvedimenti impugnati nella parte in cui essi prevedono l'obbligo di immediato pagamento della somma qui contestata da parte del ricorrente.

Si chiede che la sospensione venga comunque accordata quantomeno con decorrenza dalla data di scadenza del termine oggi sospeso fino al 30.04.2023.

Si auspica che, a questo primo ripensamento di matrice legislativa, segua altresì la radicale modifica dell'impianto come declinata dapprima dal D.L. n. 78/2015 e successivamente dal D.L. n. 115/2022: sollevando doverosamente le Imprese di settore da qualsivoglia obbligo patrimoniale finalizzato al ripianamento di uno squilibrio di spesa di cui le Imprese stesse non sono in alcun modo responsabili.

Ad ogni buon conto, e nel contesto delle "moratoria" di cui dianzi, si formula l'istanza cautelare stante il danno grave e irreparabile che deriverebbe al ricorrente dall'esecuzione dell'atto nei termini infrascritti mentre la concessione della sospensiva consentirebbe il mantenimento dell'azienda nel ciclo produttivo e, nell'ipotesi, qui denegata, di legittimità dei provvedimenti

impugnati, il pagamento delle somme richieste senza la compromissione dell'integrità aziendale.

ECCEZIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN SEDE CAUTELARE

Lo stretto legame che sussiste tra gli atti amministrativi impugnati e le leggi oggetto di censura fa *“a maggior ragione apparire necessario un ordine che inibisca all'amministrazione di portare a puntuale effetto il precetto legislativo della cui validità si dubita”* (Nicola Pignatelli, *Federalismi*, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo, n. 6/2021 del 24 febbraio 2021).

Dalla giurisprudenza costituzionale è emerso chiaramente come sia necessaria ai fini del sollevamento della questione di costituzionalità che il giudizio cautelare sia in corso, visto che qualora il giudice si sia pronunciato sulla domanda di sospensione, la definizione dell'incidente risulterà irrilevante ai fini del giudizio cautelare.

A questo proposito, affinché la questione di legittimità costituzionale sia *utiliter data* nell'ambito della fase cautelare, *“la giurisprudenza amministrativa, avallata da quella costituzionale, ha elaborato il principio della modulabilità bifasica del provvedimento di sospensiva cautelare del provvedimento amministrativo e congegnando (i) una fase eventuale, urgente e provvisoria, e (ii) una fase definitiva – successiva; in tale logica il giudice amministrativo può concedere, in prima battuta, un provvedimento cautelare di natura soltanto interinale (-provvisorio), che non esaurisce il potere decisorio, potendo così la questione di costituzionalità essere sollevata sulla stesa norma di cui fa (dis-) applicazione al fine di adottare tale provvedimento. Il processo amministrativo sarà così sospeso fino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti della Corte; spetterà poi al giudice*

*amministrativo, alla luce della decisione della Corte, decidere (iii) in via definitiva sulla istanza sospensiva adottando eventualmente un provvedimento sospensivo*⁶(Nicola Pignatelli, Federalismi, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo, n. 6/2021 del 24 febbraio 2021).

Ciò premesso si insiste, anche in sede cautelare, nelle eccezioni di legittimità costituzionale sollevate nel primo, secondo, terzo, quarto e quinto motivo di impugnazione come esposti nel ricorso straordinario al Capo dello Stato da intendersi qui interamente richiamate.

Per tali motivi, l'odierna ricorrente chiede siano accolte le seguenti

CONCLUSIONI

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,

In via pregiudiziale – cautelare:

- sospendersi ai sensi dell'art. 55 c.p.a. gli atti impugnati e, per l'effetto l'ordine di pagamento dell'importo di Euro 16.490,00 considerata la sussistenza del *fumus boni iuris* – anche con riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionalità sollevate in atti – e, quanto al *periculum in mora*, l'eccezionale gravità delle conseguenze economiche riconducibili all'obbligo di pagamento suddetto anche in aggregato alle richieste delle altre Regioni / Province Autonome sopra esposto.

⁶ La stessa Corte Costituzionale ha accolto questa soluzione affermando che “*il giudice amministrativo ben può sollevare questione di costituzionalità in sede cautelare, sia quando non provveda sulla domanda cautelare, sia quando conceda la relativa misura, purchè tale concessione non si risolva, per le ragioni addotte a suo fondamento, nel definitivo esaurimento del potere cautelare del quale in quella sede il giudice amministrativo fruisce: con la conseguenza che la questione di legittimità è inammissibile – oltre che ovviamente, se la misura è espressamente negata – quando essa sia concessa sulla base di ragioni, quanto al fumus boni iuris, che prescindono dalla non manifesta infondatezza della questione stessa; La potestas iudicandi non può ritenersi esaurita quando la concessione della misura cautelare è fondata, quanto al fumus boni iuris, sulla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, dovendosi in tal caso la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato ritenere di carattere provvisorio e temporaneo fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di legittimità costituzionale*“ (Corte Costituzionale n. 25-2006; conforme Corte Costituzionale n. 10-2018).

In via pregiudiziale nel merito: ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza dell'eccezione di legittimità costituzionale riferita al combinato disposto degli articoli 9 ter, commi 1, lett. B), 8, 9 e 9 bis del D.L. 78/2015 e art. 18 D.L. 115/2022 come meglio prospettati nelle argomentazioni che precedono e con riguardo specifico alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 23, 25, 53, 81 e 117 della Costituzione chiede rimettersi gli atti alla Corte Costituzionale ai fini del giudizio di legittimità delle norme di legge come sopra indicate adottandosi a tal fine le formalità di cui agli articoli 23 e seguenti L. 11 marzo 1953 n. 87.

Nel merito: annullare i provvedimenti tutti di cui in epigrafe per i motivi esposti.

Con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese.

Si allegano i seguenti documenti richiamati in contesto:

- 1) Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di data 6 luglio 2022;
- 2) Decreto adottato dal Ministro della Salute di data 6 ottobre 2022;
- 3) Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019;
- 4) Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019;
- 5) Decreto del Direttore del Dipartimento Ufficio Governo Sanitario della Provincia autonoma di Bolzano n. 24408/2022 del 12.12.2022;
- 6) Pec di avvio del procedimento di data 19.12.2022
- 7) Disciplinare di gara ID13PRE017 2014-2017;
- 8) Disciplinare di gara ID13PRE017 2017-2021;
- 9) Offerta Timed s.r.l. di data 24.01.2014;
- 10) Perizia dott. Zuccon;
- 10A) Allegati perizia dott. Zuccon;

11) Visura Timed s.r.l.

All. A): Ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato;

All. B): Deposito documenti e notifica controinteressati presso il Ministero competente;

All. C): Atto di opposizione ex art. 10, D.P.R. n. 1199/1971 notificato dall'Avvocatura dello Stato.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i., si dichiara che il presente atto non è soggetto al pagamento del contributo unificato, in quanto il relativo importo, pari a Euro 650,00 è da versarsi all'atto del deposito del ricorso straordinario in ottemperanza alla Circolare del Segretariato generale della Giustizia Amministrativa n. 10788 di data 18.07.2019.

Treviso, 23 marzo 2023

Avv. Rizzardo del Giudice

Avv. Morena Astore